

CONCERTO.it
eLearning per commercialisti



COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO

La Riforma dello Sport il DLgs 36/2021 modificato dal DLgs 163/2022

Lavoro sportivo: aspetto fiscale, previdenziale e assicurativo. Le semplificazioni

Settore professionistico

LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO L.91/81

- Si applica solamente alle federazioni sportive che l'hanno recepita (attualmente 4: Calcio, Pallacanestro, Ciclismo e Golf) e solo per le serie/i livelli agonistici in relazione ai quali l'hanno disciplinata;
- E' applicata solo per il settore maschile (salvo «apertura» FIGC dal 01/07/2023)

Settore dilettantistico

REDDITI DIVERSI art.67 co.1 lett. m) TUIR

Tutte la attività sportive non disciplinate dalla L. 91/1981 sono considerate, per esclusione, dilettantistiche, indipendentemente dal livello agonistico ed indipendentemente dall'ammontare dei compensi erogati agli sportivi.

Settore dilettantistico

REDDITI DIVERSI
art.67 co.1 lett. m) TUIR

Art 67 T.U.I.R. Sono redditi diversi ... *se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni.. né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente*

comma 1 lett. m) T.U.I.R.

« le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'Unire, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto»

«Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche» introdotto dall'art. 90 l.289/02

art. 69, co.2 T.U.I.R. come aggiornato dal comma 367 L. 27/12/2017 n.205

“Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro .

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.

Risoluzione Ag.Entrate n.38/E 11/4/2014

Abbiamo assistito nel tempo ad una progressiva estensione dell'ambito di applicazione delle norme agevolative, operata dal legislatore sotto due profili:

- **trattamento economico** si è registrata una continua elevazione della soglia di non imponibilità fiscale passando dalle prime franchigie giornaliere all'attuale **tetto di 10.000 euro**;
- **tipologia di emolumento** con la l.133/99 sono stati introdotti a fianco dei termini originari *indennità* e *rimborsi forfetari di spesa*, veri e propri **compensi** che rispetto ai primi hanno certamente una natura corrispettiva /remunerativa.

L.80/1986 art.1

indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in MANIFESTAZIONI

franchigia invalicabile

L.133/1999 art.25

compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari

franchigia invalicabile



oltre soglia
=redditi da
lavoro

L.342/2000 art.37 in vigore **dal 1.1.2000**

Tutti i compensi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari a prescindere dall'importo sono qualificati come **redditi diversi**.

La soglia si riferisce esclusivamente all'imponibilità fiscale

d.m. 15 marzo 2005 adeguamento delle categorie di lavoratori da iscrivere all'Enpals

20) istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere;
22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche

L.289/2002 art.90

estensione del regime dei compensi sportivi alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionali

Art.35 D.L. 207/2008

Interpretazione autentica
sono comprese **la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza** all'attività sportiva

La circolare pone l'attenzione su due aspetti:

1. qualifica del soggetto che eroga il compenso;
2. natura delle prestazioni svolte dal collaboratore.

1. Possono erogare il compenso:

Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, dall'Unire, gli Enti di Promozione Sportiva e qualunque **organismo, comunque denominato**, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle ASD e SSD è il CONI (art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004) e tale certificazione si otteneva attraverso l'iscrizione delle ASD e delle SSD al **Registro delle società e associazioni c/o il CONI.**

Dal 01 settembre 2022 la certificazione avviene attraverso l'iscrizione delle ASD e SSD al RAS (**Registro delle Attività Sportive dilettantistiche**) **tenuto dal Dipartimento dello Sport** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Quali prestazioni rientrano nell'art. 67 del TUIR

l'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009 ha chiarito il concetto di “**esercizio diretto di attività sportiva**” precisando che in tale ambito rientrano non solo **le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive**, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle **attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza** intese nell'accezione più ampia del termine attività sportiva.

Sono le singole Federazioni che indicano quali sono le attività necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.

FINO AL 31/08/2022: Registro delle Società ed Associazione Sportive Dilettantistiche c/o il CONI

- Il CONI era l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta da ASD e SSD (art. 7, D.L. 136/2004 – **abrogato a far data dal 31/08/2022**);
- Con delibera 1574 del 18/07/2017 è stato adottato il regolamento di attuazione del Registro;

Dal 01/09/2022: Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche c/o il DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Art. 10 – D.Lgs 36/2021

- Le ASD e SSD sono riconosciute ai fini sportivi da FSN, DSA ed EPS
- **La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività** svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante **l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport**, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NAZIONALE**

N. 1720

del 15 SET. 2022

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - effetti e finalità dell'iscrizione.

D E L I B E R A

- che, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, consenta:
 - il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva per le discipline contenute nell'Elenco delle discipline ammissibili per l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 5 comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
 - l'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali elettive, ai sensi del Principio 4.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, come recepito negli statuti federali;
 - l'utilizzo dei simboli e marchi del CONI, nel rispetto delle circolari emanate;
 - l'acquisizione del diritto di accesso agli organi di giustizia sportiva federali ed a quelli istituiti presso il CONI, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva di cui alla delibera di CN n. 1530 del 9/11/15 approvato con DPCM del 16/12/15;
 - la possibilità di partecipare ad iniziative istituzionali legate, a titolo esemplificativo, a progetti olimpici ed attività di alto livello, oltre che a manifestazioni ed eventi delle strutture territoriali del CONI;
 - tutti gli ulteriori effetti previsti da norme sportive, statali, regionali, bandi ed avvisi pubblici.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SPORT
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Alla cortese attenzione delle Federazioni Sportive
Loro sedi

Discipline Sportive
Loro sedi

Enti di Promozione Sportiva
Loro sedi

E, p.c. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Sede

Comitato Italiano Paralimpico
Sede

Oggetto: Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Si fa riferimento alla delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1720 del 15 settembre 2022 che risulta essere stata inviata agli organismi sportivi ma non al Dipartimento per lo sport.

Con la presente si ritiene necessario precisare, al fine di evitare ai destinatari della presente inutili aggravii in termini di adempimenti e costi, che la vigente normativa prevede espressamente che il Registro istituito presso il Dipartimento per lo sport sostituisce **a tutti gli effetti** il precedente Registro del CONI e che il riconoscimento ai fini sportivi di società e associazioni sportive dilettantistiche sia in capo alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva.

Al CONI è stato, comunque, garantito l'accesso al Registro istituito presso il Dipartimento per lo sport per le sue attività istituzionali.

Michele Sciscioli

Le ASD e SSD devono, quindi, essere iscritte al momento in due distinti Registri:

- nel RAS istituito da Dipartimento per lo Sport al fine di poter aver il riconoscimento ai fini sportivi e del conseguentemente aver diritto ad applicare la disciplina lavoristica e fiscale di favore prevista per gli enti sportivi
- nel Registro CONI per le gli effetti indicate nella Delibera n. 1720 del Consiglio Nazionale CONI su richiamata.
- **E se l'ASD è anche ETS/APS Sportiva sarà iscritta anche nel RUNTS**

Regole attuali - trattamento fiscale

Fino ad € 10.00,00	<ul style="list-style-type: none">➤ Non concorrono a formare il reddito del percettore➤ Nessuna Ritenuta
Da € 10.000,00 ad € 30.158,27	<ul style="list-style-type: none">➤ Ritenuta a <u>titolo di imposta (definitiva)</u> nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF);➤ Non concorrono a formare il reddito del percettore (non vanno dichiarati se costituiscono l'unico reddito)➤ Rilevano ai fini della determinazione dello scaglione se non costituiscono l'unico reddito
Compensi superiori a € 30.158,27	<ul style="list-style-type: none">➤ Assoggettati a ritenuta a <u>titolo di acconto</u> nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF);➤ Concorrono alla formazione del reddito del percettore

Si applica il principio di cassa (anno solare)

L'imposta è maggiorata delle addizionali IRPEF

Regole attuali - trattamento previdenziale

- Non costituiscono redditi da lavoro
- Completo esonero dalla contribuzione INPS e dai premi assicurativi INAIL, a prescindere dall'importo ricevuto
-
- Circolari INPS, 07.02.2001 n.32 e 26.02.2003 n.42
- Nota INAIL del 19.03.2003

- Tra novembre 2021 e gennaio 2022 la Corte di Cassazione ha emesso 37 sentenze, di tenore univoco, ai sensi delle quali:
- **in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all' articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir non possano essere riconosciuti (“... non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono..);**
- Sono da escludere dall'area dei redditi diversi **“le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono”**
- La scelta interpretativa si basa sul precetto fondamentale dell' articolo 38 Costituzione; **“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria...”**, indipendentemente dalla qualificazione **giuridico-formale** del rapporto di lavoro.

In virtù dell'ipotesi eccezionale di cui all'**articolo 67** citato, anche riferita all'obbligo contributivo previdenziale, **non sono soggette agli obblighi predetti le prestazioni contenute nei limiti monetari prefissati e relative alle dettagliate attività**, a condizione che:

- **chi invoca l'esenzione dimostri la fonte del reddito, la natura sostanziale dilettantistica dell'ente erogatore e lo svolgimento della prestazione "in ragione del vincolo associativo esistente tra prestatore e associazione o a società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale";**
- **il soggetto percettore non svolga tale attività con carattere professionale e cioè "in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se non in modo esclusivo".**

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

La riforma del lavoro sportivo

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36

**+ DECRETO CORRETTIVO Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 pubblicato
in G.U. il 2/11/2022**

riforma del lavoro sportivo si applica dal 1.7.2023 (decreto Milleproroghe D.L 198/2022)

**attuazione dell'art.5 legge 8 agosto 2019 n.86 recante riordino e riforma delle disposizioni in
materia di** **entri sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo**

*ART.25 co.1-bis La disciplina del
lavoro sportivo è posta a tutela della
dignità dei lavoratori nel rispetto del
principio di specificità dello sport*

PRESTAZIONI SPORTIVE: VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

Dal 1 luglio **2023 NON si applicherà più** la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi "i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche".

Il collaboratore sportivo potrà essere inquadrato o come:




VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma **solo il rimborso delle spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente

LAVORATORE SPORTIVO

colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva svolta.





E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co amministrativo

gestionali)

Receptionist

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie

Manutentori

In generale altri soggetti che svolgono
mansioni NON previste nei regolamenti dei
singoli enti affilianti

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro



Lavoro subordinato

Lavoro autonomo

Collaborazione
coordinata e
continuativa
(art. 409 co. 1 n. 3)

Relazione illustrativa

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale

Area del professionismo

~~LAVORO SPORTIVO
PROFESSIONISTICO
L.91/81~~

Art. 27 D. Lgs. 36/2021

Area del dilettantismo

~~REDDI DIVERSI
art.67 co.1 lett. m) TUIR~~

Art. 28 D. Lgs. 36/2021

- **Presunzione di lavoro subordinato** per gli atleti se l'attività è prestata in via **principale, o prevalente, e continuativa**
- Il rapporto costituisce però oggetto di **lavoro autonomo** se ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:
 - l'attività è svolta nell'ambito di una **singola manifestazione sportiva** o di **più manifestazioni tra loro collegate** in un **breve** periodo di **tempo**
 - lo sportivo **non è contrattualmente vincolato** per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento
 - la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera otto ore settimanali** oppure **cinque giorni ogni mese** ovvero **trenta giorni ogni anno**.

- il lavoro dilettantistico **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
 - la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.


E' poco chiaro come debba essere conteggiato il limite delle 18 ore settimanali

In termini assoluti: come limite massimo valutato settimana per settimana

come media settimanale nell'ambito della durata complessiva del contratto

In attesa di chiarimenti auspichiamo che il conteggio delle 18 ore avvenga come media settimanale; in questo caso si potrebbero ricomprendere nella presunzione anche quelle posizioni che nel corso della stagione superano, in alcuni mesi, il monte ore settimanali ma lo compensano con la riduzione dell'attività in altri periodi.

Si tratta di **presunzione relativa**



ammette la prova contraria

Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, **l'onere della prova contraria**, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, **grava sulla parte che intenda farla valere** (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).

Presunzione non significa che le parti non possano accordarsi per una forma contrattuale diversa:

- apertura della partita IVA in presenza di un rapporto di durata inferiore a 18 ore settimanali nel caso in cui l'istruttore sportivo svolge la sua attività a favore di più committenti;
- lavoro subordinato, indipendentemente dalle ore settimanali lavorate, se ci sono le caratteristiche: assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro (ingerenza e controllo sulle prestazioni, esercizio del potere disciplinare ecc).

In caso di sfioramento delle 18 ore settimanali?

Il limite delle 18 ore è previsto ai fini della presunzione di legge sulla natura autonoma del rapporto di collaborazione ma non per la validità del contratto. È sempre possibile infatti stipulare co.co.co. per una durata superiore ma poiché in tal caso non sarà operativa la presunzione, a fronte di contestazioni dirette alla riqualificazione del contratto **l'onere di dimostrarne la natura genuinamente autonoma**, nonostante la maggiore intensità delle prestazioni, **grava sul committente**, ovvero sul sodalizio sportivo.

Valutare l'opportunità di certificare il contratto di lavoro

compensi da **lavoro sportivo** nel settore dilettantistico quale che sia la tipologia del rapporto

soglia di esenzione fino a 15.000 euro
concorrono a formare il reddito per il percipiente sulla
parte eccedente

all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia
AUTOCERTIFICAZIONE
attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive
dilettantistiche rese nell'anno solare

subordinati (tutti) + autonomi e
co.co.co. settore professionistico



Fondo Pensione lavoratori
sportivi **INPS** – ex Fondo pensione
sportivi professionisti

autonomi e co.co.co. settore
dilettantistico



Gestione separata INPS –
di cui all' art. 2, comma 26 della
L.335/1995

Dal punto di vista previdenziale, superata la **soglia dei € 5.000,00** annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.

Le aliquote contributive:

	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	addebito del 4% al committente

Inoltre, Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), **la base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%**.

I contributi assistenziali (c.d. minori) si calcolano integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- la malattia ,
- la maternità,
- l'assegno per il nucleo familiare
- La disoccupazione.

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipenderà dall'entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

- **Fino a 5.000 euro** = esenzione da IRPEF e INPS;
- **da 5001 a 15.000** si verseranno (solo) i contributi INPS, legge 335/95, nella misura del:
- **superati i 15.000 euro** si pagheranno sia i contributi INPS che l'IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali

Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale**

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'**obbligo assicurativo INAIL** prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000:

- ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a **tutti gli adempimenti** del datore di **lavoro previsti dal testo unico** (denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi ed il calcolo del premio di assicurazione, denuncia di eventuali variazioni, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari).
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.

Per quanto riguarda il premio INAIL **il decreto non prevede né soglia né riduzione** di imponibile come per il contributo INPS.

Contributi INPS				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Base imponibile contributi minori	€ -	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
Riduzione del 50%	€ -	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
Base imponibile contributo IVS	€ -	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
Contributo previdenziale IVS pari al 25%	€ -	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 1.875,00
Contributi minori pari all' 2,03%	€ -	€ 101,50	€ 203,00	€ 304,50
TOTALE	€ -	€ 726,50	€ 1.453,00	€ 2.179,50
contributo a carico collaboratore (1/3)	€ -	€ 242,17	€ 484,33	€ 726,50
contributo a carico committente (2/3)	€ -	€ 484,33	€ 968,67	€ 1.453,00
Contributo INAIL				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Premio INAIL (ipotesi 4,8%)	€ 240,00	€ 480,00	€ 720,00	€ 960,00
contributo a carico collaboratore (1/3)	€ 80,00	€ 160,00	€ 240,00	€ 320,00
contributo a carico committente (2/3)	€ 160,00	€ 320,00	€ 480,00	€ 640,00
Imposte				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Reddito imponibile	€ -	€ -	€ -	€ 4.273,50
IRPEF	€ -	€ -	€ -	€ 982,91
Add. Regionale Lazio (1,73%)	€ -	€ -	€ -	€ 73,93
Add. Comunale Roma (0,90%)	€ -	€ -	€ -	€ 38,46
Totale imposte	€ -	€ -	€ -	€ 1.095,30
% imposte sui compenso lordo				5,48%
Netto per il collaboratore	€ 4.920,00	€ 9.597,83	€ 14.275,67	€ 17.858,20
Costo committente	€ 5.160,00	€ 10.804,33	€ 16.448,67	€ 22.093,00

Per venire incontro all' esigenza di **evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro** vengono previste importanti **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo sport. Il Registro, operativo dal 31 agosto 2022 , assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.

ADEMPIMENTO	FUNZIONI DEL REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	SEMPLIFICAZIONI
Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro	Sarà inserita un'apposita funzione che consentirà di effettuare tramite il Registro la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav).	<u>Art. 28, c. 3, del D.L. 36/2021</u> Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali: compensi fino a € 5.000,00.
Emissione del cedolino paga e tenuta del LUL	All'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale per i compensi fino a € 15.000,00. L'obbligo di tenuta del L.U.L sarà adempiuto in via telematica all'interno di un'apposita sezione del Registro	<u>Art. 28, c. 4, del D.L. 36/2021</u> Non c'è l'obbligo di emissione del cedolino paga se il compenso annuo non supera l'importo di € 15.000,00.
Invio "UNIEMENS" all'INPS	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro	<u>Art. 35, c. 8 quinq. D.L. 36/2021</u> L'adempimento della Comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione istituita nel Registro.

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO
Predisposizione del modello F24	Possibilità di generarlo attraverso il Registro
Comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio	Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro
Predisposizione della Certificazione Unica	Generazione della CU e predisposizione del file per la trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite intermediario.

Le semplificazioni previste dal decreto 36/2021 sono da accogliere sicuramente con favore, anche se sarà necessario **coordinare l'entrata in vigore della riforma** del lavoro sportivo (01/01/2023 prorogata 01/07/2023) con la circostanza che tali semplificazioni dovranno essere **disciplinate operativamente** (disposizioni tecniche e protocolli informatici) **da un altro decreto** che dovrà essere approvato entro il 01/04/2023.

Per il periodo intermedio?

“Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo**”

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche

possono erogare **premi** ai propri tesserati in qualità di **Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I premi:

- non saranno considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta;**
- non si cumulano con i compensi sportivi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE